

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

N. 5/2024

OGGETTO: *Tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale – applicazione dell'adeguamento automatico all'inflazione programmata ex. D.G.R. 13-6608 del 04/11/2013 con decorrenza 1 luglio 2024*

Il giorno ventisei del mese di gennaio duemilaventiquattro, a partire dalle ore 15:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1.	Giovanni Currado Consigliere d'Amministrazione	X	
2.	Raffaele Bianco Consigliere d'Amministrazione		X
3.	Daniele Demaria Consigliere d'Amministrazione	X	
4.	Cristina Bargerò Presidente Agenzia	X	
5.	Davide Gilardino Consigliere d'Amministrazione	X	

*E' presente **Cesare Paonessa** Direttore Generale. E' presente **Giorgio Musso** Segretario dell'Agenzia della mobilità piemontese che assume le funzioni di Segretario della seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, **Cristina Bargerò** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: Tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale – applicazione dell'adeguamento automatico all'inflazione programmata ex. D.G.R. 13-6608 del 04/11/2013 con decorrenza 1 luglio 2024

A relazione della Presidente

L'art. 8, comma 2 della L.R. 1/2000 stabilisce che l'Agenzia della mobilità piemontese *“gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti”*.

L'art. 12 comma 1 della L.R. stabilisce che *“La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.”*.

L'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia, rubricato “Scopi del Consorzio”, al comma 1, prevede che *“l'Agenzia ha il fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale conformemente alla pianificazione e programmazione regionale. L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale, mediante: c) l'amministrazione del sistema delle tariffe, dei finanziamenti degli Enti consorziati, dei contratti con le aziende affidatarie di servizi alla mobilità, dei rapporti di comunicazione e informazione con i cittadini;”*

Il medesimo art. 3 al comma 2, prevede che *“L'Agenzia assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo a : ... i) la gestione operativa della politica tariffaria regionale da attuarsi anche tramite la progressiva estensione del sistema di bigliettazione elettronica integrata (Bip); ..”*.

L'amministrazione delle tariffe e la gestione operativa della politica tariffaria sono pertanto rispettivamente scopo e funzioni la cui competenza è stata attribuita all'Agenzia.

Il sistema tariffario vigente è quello definito dalla D.G.R. 13-6608 del 4/11/2013; successivamente sono stati adottati gli interventi specifici di seguito riportati.

Con D.G.R. 61-4534 del 29/12/2016 la Regione Piemonte ha introdotto un abbonamento promozionale ferroviario 12 mesi a favore degli Under 26 scontato del 10% rispetto ai livelli tariffari dell'abbonamento annuale ordinario; con nota prot. Agenzia n. 7170 del 20/07/2017 e successiva prot. Agenzia n. 7775 del 10/08/2017 l'Agenzia ha concordato con Trenitalia l'avvio della commercializzazione del suddetto abbonamento a partire dal 24 settembre 2017.

Con D.G.R. n. 27-5899 del 10/11/2017 “Disposizioni in materia di tariffa ferroviaria sovraregionale. Adempimenti previsti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 21 settembre 2017” la Giunta regionale ha:

- adottato il metodo di calcolo del prezzo della Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale per spostamenti interregionali ferroviari fino alla distanza di 700 km;
- demandato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la determinazione degli scaglioni tariffari da 250 a

700 chilometri mantenendo la struttura tariffaria già approvata con DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013;

- dato indicazioni all'AMP di apportare, nei tempi più brevi possibili e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2017, ogni necessaria modifica ai Contratti di Servizio volta a recepire integralmente la Nuova Tariffa con Applicazione Sovraregionale e le sue dinamiche attuative

Con D.D. n. 3808 del 16/11/2017 il Dirigente del Settore Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture della Regione Piemonte ha approvato le tariffe ferroviarie sovraregionali ex D.G.R. n. 27-5899 del 10 novembre 2017 per gli scaglioni da 250,1 a 700 km. La tabella A allegata alla succitata Determinazione 3808 approvava i livelli tariffari per gli scaglioni da 0 a 700 Km relativi alle tariffe ferroviarie di prima e seconda classe per la corsa semplice e per gli abbonamenti settimanale, mensile e annuale. Con l'approvazione di detta Determinazione, i livelli tariffari sono entrati in vigore e sono stati pertanto applicati da parte di Trenitalia.

Il sistema tariffario vigente, definito dalla D.G.R. 13-6608 del 4/11/2013 prevede tra l'altro che, a partire dal 2015, sia ristabilito l'adeguamento automatico delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale per il quale "a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, è autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione programmata dal Governo nell'anno precedente".

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 6/2019 del 23/10/2019 è stato approvato un aumento medio delle tariffe, rispetto ai livelli del 2013, del 2,86% (con un minimo dello 0% e un massimo del 5,26% sui singoli importi per effetto degli arrotondamenti) con decorrenza dal 1 dicembre 2019.

In attuazione della citata D.G.R. n. 27-5899 del 10/11/2017, con D.D. di Agenzia n. 643 del 6 novembre 2019 sono stati applicati gli adeguamenti all'inflazione programmata anche agli scaglioni ferroviari da 250 a 700 Km.

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 6/2021 del 20/07/2021 è stato approvato un aumento medio delle tariffe, rispetto ai livelli del 1 dicembre 2019, del 1,51% (con un minimo dello 0% e un massimo del 6,67% sui singoli importi per effetto degli arrotondamenti) con decorrenza dal 1 gennaio 2022.

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 3/2022 del 14/06/2022 è stato approvato un aumento medio delle tariffe, rispetto ai livelli del 1 gennaio 2022, del 5,45% (con un minimo dello 0% e un massimo del 7,14% sui singoli importi per effetto degli arrotondamenti) con decorrenza dal 1 luglio 2022.

Con Deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2023 del 30/03/2023 è stato approvato un aumento medio delle tariffe, rispetto ai livelli del 1 luglio 2023, del 5,88% (con un minimo dello 0% e un massimo del 6,78% sui singoli importi per effetto degli arrotondamenti) con decorrenza dal 1 luglio 2023.

In attuazione della D.G.R. 13-6608 del 4/11/2013 è ora necessario procedere all'adeguamento 2024.

L'AMP ha effettuato la verifica dell'andamento del Tasso di inflazione Programmata (TIP) attraverso la consultazione delle pubblicazioni periodiche del Dipartimento del Tesoro ripartendo da quanto già effettuato in occasione della Deliberazione 6/2019 e delle successive Deliberazioni 6/2021, 3/2022 e 2/2023 e la ha aggiornata riportando le rilevazioni TIP 2024.

Gli adeguamenti basati sul TIP relativo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono stati recepiti cumulativamente con Delibera dell'Assemblea n. 6 del 23 ottobre 2019 e sono entrati in vigore il 1 dicembre 2019.

Gli adeguamenti basati sul TIP relativo agli anni 2019, 2020 e 2021 sono stati recepiti cumulativamente con Delibera dell'Assemblea n. 6 del 20 luglio 2021 e sono entrati in vigore il 1 gennaio 2022.

L'adeguamento basato sul TIP anno 2022 al 5,4% è stato recepito con Delibera dell'Assemblea n. 3 del 14 giugno 2022 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2022.

L'adeguamento basato sul TIP anno 2023 al 4,3% e sulla revisione del TIP anno 2022 dal 5,4% al 7,1% avvenuta successivamente all'approvazione della Delibera 3/2022 è recepito con Delibera dell'Assemblea n. 2 del 30 marzo 2023.

L'adeguamento basato sul TIP anno 2024 al 2,3% e sulla revisione del TIP anno 2023 dal 4,3% dapprima al 5,4% con la presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2023" (aprile 2023) e successivamente al 5,6% con la pubblicazione della NADEF 2023 (settembre 2023), avvenute successivamente all'approvazione della Delibera 2/2023 vengono recepiti con il presente provvedimento e risulta pari al 3,61% come meglio specificato in seguito.

Indice di riferimento	adeguamento	revisioni in corso d'anno	Recepimento da parte AMP	adeguamento applicato
tasso di Inflazione programmata 2014	0,20%	rivisto dall'1,5% allo 0,2%		
tasso di Inflazione programmata 2015	0,20%	rivisto dallo 0,3% allo 0,2%		
tasso di Inflazione programmata 2016	0,20%	rivisto dall'1,0% allo 0,2%		
tasso di Inflazione programmata 2017	1,20%	ultima revisione DEF 2017 (aprile 2017)		
tasso di Inflazione programmata 2018	1,00%	ultima revisione DEF 2018 (aprile 2018)	D. Ass. 6/2019	2,86%
tasso di Inflazione programmata 2019	1,20%	ultima rev. NADEF 2018 (sett 2018)		
tasso di Inflazione programmata 2020	-0,20%	rivisto da 0,8% a -0,2% DEF 2020 (aprile 2020)		
tasso di Inflazione programmata 2021	0,50%	inserito con il NADEF 2020 (ott 2020)	D. Ass. 6/2021	1,51%
tasso di Inflazione programmata 2022	7,10%	inserito con il NADEF 2021 (sett 2021) all'1,5% e rivisto dapprima al 5,4% con il DEF 2022 (aprile 2022) e successivamente al 7,1% con la presentazione della NADEF 2022 (sett 2022)	D. Ass. 3/22 del giu/22 non tiene conto della NadeF	5,45%

<i>Tasso di inflazione programmata 2023</i>	5,60%	<i>Inserito con il NADEF 2022 (settembre 2022) al 4,3% rivisto dal 4,3% al 5,4% con la presentazione del DEF 2023 (aprile 2023). Nuovamente rivisto al 5,6% dal 5,4% con la pubblicazione della NADEF 2023 (settembre 2023)</i>	D. Ass. 2/23 del mar/23 non tiene conto del Def 2023 e della NadeF 2023	5,88%
Tasso di inflazione programmata 2023	2,30%	Inserito con il NADEF 2023 (settembre 2023)	Presente provvedimento	3,59%

Si precisa che il tasso di inflazione programmato per l'anno 2024 potrà essere soggetto a ulteriori variazioni in corso d'anno per effetto degli eventuali aggiornamenti pubblicati dal Dipartimento del Tesoro.

Si precisa che gli arrotondamenti sono applicati esclusivamente all'ultimo adeguamento (quello previsto entrare in vigore da luglio 2024 con il TIP 2024 come indice di riferimento) ai 10 centesimi sulla corsa semplice e ai 50 centesimi sugli abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per problemi di monetica (analogamente a quanto previsto dalla D.G.R. 13-6608).

Si ritiene pertanto che sia necessario adempiere a quanto disposto dalla citata D.G.R. ed a tal fine sono state predisposte le apposite tabelle di aggiornamento allegate al presente provvedimento.

L'aumento medio percentuale delle tariffe penta-chilometriche risulta pari al 3,61% rispetto a quanto in vigore dal 1 luglio 2023 con un minimo del 2,04% e un massimo del 6,45% (quest'ultimo nel solo caso della corsa semplice dello scaglione tariffario 15,1-20 Km, che aumenta di € 0,20 per effetto degli arrotondamenti), come meglio specificato nelle tabelle all'allegato B. Gli aumenti in valore assoluto per i servizi automobilistici extraurbani (Allegato A alla presente Deliberazione - punto 1) passano da un minimo di 0,10 € per la corsa semplice negli scaglioni 0-5 5,1-10 e 10,1-15 Km a un massimo di 48,00 € per l'abbonamento annuale illimitato nello scaglione 125,1-150 Km. L'aumento medio annuo dal 2014 al presente provvedimento è pari all'1,73%.

Per quanto concerne le disposizioni sulle tariffe nella tratta ferroviaria Settimo – Chieri, così come introdotte con D.G.R. 23 – 3968 del 26/09/2016, si ritiene che esse debbano essere mantenute in vigore al fine di garantire i rapporti di proporzionalità con il Biglietto Integrato mantenendo dette tariffe allineate alle corrispondenti tariffe di corsa semplice a zone GTT (allegato A alla presente Deliberazione – punto 5).

Per quanto concerne l'abbonamento ferroviario Under 26 si ritiene opportuno adeguare i livelli tariffari della medesima misura percentuale dell'abbonamento annuale ordinario (allegato A alla presente deliberazione – punti 4 e 4bis).

Per quanto concerne il biglietto di corsa semplice integrato nell'area metropolitana (BIM) istituito con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 9 del 26/03/2013 e approvato dall'Assemblea con successiva deliberazione n. 4 del 16/09/2013, nel corso degli anni si è provveduto ad ulteriori adeguamenti dei livelli tariffari al fine di mantenerli coerenti con quelli del complesso delle tariffe regionali. L'ultimo di questi adeguamenti è entrato in vigore dal 1° luglio 2023 con Deliberazione dell'Assemblea n° 2 del 30 marzo 2023. Al fine di evitare disallineamenti tra il livello del biglietto integrato e la corsa semplice ferroviaria in tutte le stazioni ferroviarie dell'area metropolitana in cui il BIM è utilizzabile, appare necessario applicare gli adeguamenti tariffari al BIM in maniera contestuale ai biglietti di corsa semplice penta-chilometrica (Allegato C).

Per quanto concerne la tariffa "Piemonte integrato" di cui alla DGR n. 17-26745 del 1 marzo 1999, (Allegato A punto 2) la Regione con la DGR n.1-7401/2023/XI del 16/08/2023 ha deliberato di

estenderla, sino alla fascia 50,1 – 60 km, aggiungendo i titoli di viaggio “annuale illimitato” e “annuale studenti illimitato” della DGR n. 13-6608 del 4 novembre 2013. Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 25 del 10/11/2023, l'Agenzia ha provveduto ad integrare l'Allegato A punto 2 della Deliberazione dell'Assemblea n.2 del 30 marzo 2023 con i titoli di viaggio “annuale illimitato” e “annuale studenti illimitato”. Pertanto l'allegato A punto 2 della presente deliberazione applica l'adeguamento al tasso di inflazione programmata anche ai suddetti titoli di viaggio “annuale illimitato” e “annuale studenti illimitato”.

L'adozione degli adeguamenti automatici rappresenta una applicazione non discrezionale e, come stabilito nella Delibera dell'Assemblea n° 2 del 30 marzo 2023, a partire dal presente provvedimento viene adottata direttamente dal Consiglio d'Amministrazione previa informativa all'Assemblea.

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell'Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della deliberazione.

Acquisito il parere favorevole del Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi ed in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

- visto il Regolamento CE 1370/2007 del 23/10/2007;
- visto il D.Lgs 19/11/1997 n. 422 e ss.mm.ii.;
- vista la L.R. 4/01/2000, n. 1 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 8 e 12;
- vista la D.G.R. n. 13-6608 del 4/11/2013;
- vista la D.G.R. 23 – 3968 del 26/09/2016;
- vista la D.G.R. 61-4534 del 29/12/2016;
- vista la Delibera dell'Assemblea dell'Agenzia n. 6 del 23/10/2019;
- vista la Delibera dell'Assemblea dell'Agenzia n. 6 del 20/07/2021;
- vista la Delibera dell'Assemblea dell'Agenzia n. 3 del 14/06/2022;
- vista la Delibera dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2 del 30/03/2023;
- visto lo Statuto dell'Agenzia ed in particolare gli artt. 3, 6 (in ordine alla competenza dell'Assemblea in merito all'adozione del presente atto) e 25 (che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in quanto compatibili);
- visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- visto l'art. 134 comma 4 del citato TUEL e ritenuta l'urgenza,

Tutto ciò premesso e considerato

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento dell'intero complesso delle tariffe regionali al tasso di inflazione programmata come dettagliato nelle tabelle allegate alla presente delibera (Allegato A punti 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 6a, 6b, 6c, 7 e Allegato C) facenti parte integrante e sostanziale;
2. di presentare un'informativa sul presente provvedimento all'Assemblea;

3. di definire nel primo luglio 2024 la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente punto 1, a seguito dell'informativa all'Assemblea di cui al punto precedente;
4. che qualora nel corso del corrente anno il Dipartimento del Tesoro dovesse apportare delle variazioni al tasso di inflazione programmata per l'anno 2024 se ne terrà conto con provvedimenti successivi;
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Piemonte per eventuali aggiornamenti in tema di politiche tariffarie e per gli adempimenti necessari;
6. di dichiarare, con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ALLEGATI: TABELLE TARIFFE IN VIGORE DAL 01/07/2024 - ADEGUAMENTO AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA DELLA TABELLA EX D.G.R. 13-6608

Allegato A

Punto 1: TARIFFE REGIONALI PER SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA EXTRAURBANI

Punto 2: TARIFFE REGIONALI DI CORSA SEMPLICE E DI ABBONAMENTO PER SERVIZI INTEGRATI (Treno + Bus),

Punto 3: TARIFFE AREA INTEGRATA FORMULA

Punto 4: TARIFFE REGIONALI DI 2^a CLASSE PER SERVIZI FERROVIARI

Punto 4bis: ABBONAMENTO DI 2^a CLASSE UNDER 26 PER SERVIZI FERROVIARI

Punto 5: SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE - RIEPILOGO TARIFFE TRENITALIA

Punti 6a, 6b, 6c: SERVIZI SPECIALI Navigazione sul Lago d'Orta

Punto 7: TARIFFE GTT S.P.A. - LINEE EXTRAURBANE ED AREA INTEGRATA FORMULA (Complesso delle tariffe autorizzate)

Allegato B

Punti 1, 3 (Confronto con le tariffe in vigore dal 01/07/2023 - pentachilometrici e Formula)

Allegato C

Punto 1: Biglietto integrato metropolitano

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Giorgio Musso	IL PRESIDENTE Cristina Bargerò